

Circolare n. 32/2010 delle Intendenze scolastiche

“Lavoro estivo del personale docente”

Gentili Intendenti e Dirigenti scolastici,

più volte negli ultimi mesi abbiamo chiesto che sul tema del lavoro estivo dei docenti che non hanno maturato per intero il congedo ordinario ci fosse una “pausa di riflessione” in attesa almeno delle sentenze di secondo grado (appello), previste per il prossimo mese di ottobre.

Il giudice di primo grado ha convalidato le decurtazioni dello stipendio anche in assenza di un legittimo ordine di servizio perché ha ritenuto “*pacifico e documentalmente provato*” che le ricorrenti avessero “*goduto di ferie nonostante queste non fossero state maturate*”. Contro queste sentenze è già stato presentato appello perché si ritiene che i fatti vadano ricostruiti in modo ben diverso.

Per questa ragione avevamo chiesto di “sospendere il giudizio”.

Non siamo stati ascoltati e ne prendiamo atto. L’amministrazione scolastica ha ritenuto suo obbligo intervenire con alcuni suggerimenti nei confronti dei dirigenti scolastici, che vengono ora riassunti nella circolare 32/2010.

Tale circolare (comprensiva di un allegato esplicativo) offre indicazioni operative alle scuole per affrontare il problema della concreta organizzazione del lavoro estivo. Il testo contiene purtroppo anche alcune affermazioni che non sono rispettose della peculiarità della funzione docente, contrastano con il Contratto Collettivo Provinciale (Testo Unico 23.04.2003) e saranno di certo fonte di ulteriori contenziosi.

Proviamo a spiegarci in breve.

1) Gli obblighi di lavoro del docente sono definiti nell’articolo 4 del CCP: “*L’orario di lavoro del personale docente...si articola in: a) orario settimanale di insegnamento e b) orario funzionale all’insegnamento*”. Non esistono quindi “attività amministrative” come recita, al punto 1, la circolare 32/2010; probabilmente gli Intendenti intendevano parlare di attività funzionali all’insegnamento ed hanno usato un termine non tecnico, tanto per farsi capire. Fatto sta che, a prescindere dalla formulazione, si parla delle attività previste all’articolo 8 del CCP e quindi a quel contesto vanno riferite.

2) Le attività deliberate dal Collegio Docenti per il periodo estivo dovrebbero di norma definire anche il calendario e le modalità di effettuazione delle attività stesse. Qualora ciò non fosse stato fatto (formulazioni generiche) valgono comunque i criteri generali che presiedono a tali attività. Nello specifico le attività di insegnamento sono organizzate nel periodo estivo come attività straordinarie (non siamo nelle 34

settimane di lezione previste dal calendario scolastico, a cui sole si riferiscono gli articoli 5 e 6 del CCP), non esistono obblighi settimanali minimi e se si riferiscono ai corsi di recupero delle scuole superiori vanno retribuite con gli importi previsti dall'apposito contratto provinciale. Se le attività di insegnamento proposte inoltre non figurano nelle delibere del Collegio o nel POF mancano i presupposti per la copertura assicurativa in caso di incidenti o infortuni.

3) Per le attività invece funzionali all'insegnamento (articolo 8 del CCP) non può essere applicato il calcolo previsto dal comma 4 dell'articolo 11, come invece prevede il punto 2 della circolare 32/2010. L'articolo 11 si riferisce alle attività di collaborazione con il dirigente e alle "attività aggiuntive non di insegnamento" legate a specifici incarichi e/o progetti per le quali sono previste specifiche procedure di conferimento di incarico. In alternativa al riconoscimento del lavoro straordinario, il comma 4 prevede che tali particolari attività possano essere svolte con un esonero parziale dall'insegnamento. Il presupposto per poter applicare il coefficiente di ponderazione 1,9 è l'esistenza di un obbligo di insegnamento da trasformare in attività non di insegnamento. Nei mesi estivi il contratto non prevede un obbligo settimanale di insegnamento e non ci può essere dallo stesso alcun esonero parziale. Il comma 4 dell'art. 11 regola una particolare fattispecie che non ha nulla a che vedere con le attività funzionali deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi dell'art. 8. Quest'ultime andranno organizzate nel periodo estivo come durante il restante periodo dell'anno: con un calendario cioè che sia sufficiente a raggiungere gli obiettivi posti. Per quanto riguarda gli obblighi di servizio individuali, se un gruppo di docenti è chiamato a partecipare a un gruppo di lavoro, l'obbligo di servizio giornaliero è assolto con la partecipazione ai lavori del gruppo, indipendentemente dal numero di ore effettuato dal gruppo.

4) Quanto indicato ai precedenti punti 2 e 3 vale anche in mancanza di delibere del Collegio docenti. Gli impegni a cui il dirigente chiamerà i docenti non possono che mantenersi in quei limiti. Non possono essere affidati compiti non inerenti alla funzione docente e non possono essere affidate "attività amministrative". Non esistono obblighi minimi settimanali, né le sentenze a cui si riferisce la circolare 32/2010 mai menzionano tali minimi (anzi in un caso viene esplicitamente accettata una giornata di lavoro composta di una sola ora di servizio).

5) Il recupero di attività in anno scolastico successivo è molto dubbio. Anche volendosi dimenticare che questa fattispecie non esiste nel CCP, ci sono elementi problematici. Facciamo un solo esempio: l'insegnante che debba recuperare 10 giornate si impegna a farlo nel corso dell'anno scolastico successivo, poi prende aspettativa per tutto l'anno scolastico successivo. Una aspettativa copre tutte le attività previste in un certo periodo, altrimenti potrei prendere un'aspettativa e continuare a tenere alcune

ore di lezione (cosa non possibile). L'insegnante in questione quindi ha assolto tutto il suo servizio (anche quello da prestare a debito)? Rimane a debito? La risposta non è semplice anche perché parliamo in genere di aspettative o congedi presi per la cura dei figli e quindi tutelate per il proprio valore sociale.

6) L'idea di andare a contestare servizi non prestati di due, tre, quattro o cinque anni fa in assenza sia di apposite delibere del Collegio sia di qualsivoglia ordine di servizio da parte dei dirigenti appare quanto meno inopportuna.

7) L'allegato 3 della circolare prevede una modalità di calcolo delle giornate di ferie non maturate che, pur comprensibile nella finalità, non è legittimo perché contraddice il contratto provinciale. Il comma 1 dell'articolo 1 dell'allegato 4 del CCP indica chiaramente che il personale il cui servizio è articolato su 5 giorni matura 30 giorni di congedo ordinario. Se un docente con questo orario di servizio avesse preso 10 mesi di aspettativa e quindi avesse maturato solo 5 giorni di ferie sui trenta possibili, rimarrebbe a debito di 25 giorni di servizio. Se invece applichiamo il calcolo proposto dalle Intendenze a questo docente verrebbero detratti 30 giorni, 5 in più di quelli dovuti e con la conseguenza che non maturerebbe ferie per i due mesi in cui è in servizio: assurdo! Lo stesso discorso vale per il part time.

8) Nell'esempio riportato nell'allegato 3 alla voce "Berechnung des Gehaltsabzugs" è contenuto un errore: se i giorni non maturati da portare in detrazione sono 13, il periodo di riferimento non può essere dal 05 al 17 luglio, perché le domeniche non possono essere soggette a trattenuta in quanto escluse dal calcolo delle giornate di ferie.

9) Accogliamo invece con molto interesse quanto riportato nella annotazione finale dell'allegato 3 della circolare: anche le Intendenze riconoscono che è possibile prendere le ferie prima del 01 luglio ed esattamente dopo la fine delle attività didattiche (qualora non ci siano attività funzionali programmate dal Collegio). Ciò è possibile dal 1998, da quando cioè è entrato in vigore il CCP, ma spesso su questo punto c'è stata una certa confusione sia da parte dell'amministrazione scolastica che da parte delle singole scuole.

Distinti saluti

I/Le segretari/e provinciali

FLC/GBW CGIL/AGB
Stefano Fidenti

SGBCISL
Sandro Fraternali

UIL/SGK
Giannina Facca

SSG/ASGB
Heidi Frötscher

